

N. R.G. 9841 /2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al numero r.g. 9841/2017 promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

per parte attrice [REDACTED] *"rigettare tutte le domande riconvenzionali proposte da e per le ragioni esposte innanzi sub "1B" e "1C"; B) accertare e dichiarare l'inesistenza in capo a [REDACTED] di diritti reali e/o personali sull'immobile di cui al punto 1 della narrativa dell'atto di citazione; condannare [REDACTED] a ripristinare a sue spese lo stato dei*

luoghi mediante la rimozione del cancello di cui al punto 3 della narrativa dell'atto di citazione; autorizzare [REDACTED], nell'inerzia di [REDACTED], a provvedere, sempre a spese di questi, alle operazioni di ripristino descritte nel precedente capo di domanda, determinando in quanto occorra le modalità esecutive dell'emanando provvedimento, disponendo anche ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; accertare il confine, così come indicato nella planimetria esplicativa sub 3 della narrativa dell'atto di citazione, in caso di contestazione del confine medesimo, tra l'immobile di proprietà di [REDACTED] rappresentato al C.T. del Comune di Figline ed Incisa Valdarno nella Sezione B, foglio di mappa 11, particella 370 sub 503, e quello di proprietà di [REDACTED] rappresentato al C.T. di detto Comune nella Sezione B, foglio di mappa 11, particella 266, in prossimità del pozzo ivi presente (nel tratto compreso tra i due fabbricati); accertare il confine, così come indicato nella planimetria esplicativa sub 3 della narrativa dell'atto di citazione, in caso di contestazione del confine medesimo, tra l'immobile di proprietà di [REDACTED] rappresentato al C.T. del Comune di Figline ed Incisa Valdarno nella Sezione B, foglio di mappa 11, particella 370, e quello di proprietà di [REDACTED] rappresentato al C.T. di detto Comune nella Sezione B, foglio di mappa 11, particella 148; apporre i termini confinari in difetto di contestazione del confine medesimo nei casi di cui alle superiori conclusioni; C) In caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di cui al punto 3 della comparsa di costituzione e risposta di [REDACTED]: accertare la diretta responsabilità del [REDACTED] nei confronti del convenuto per i fatti che danno titolo alla domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta al punto "3" delle conclusioni, con conseguente reiezione della domanda per come proposta nei confronti di [REDACTED] e condanna del [REDACTED] in luogo del concludente nei confronti di [REDACTED]; in subordine, con dannare il [REDACTED] a rilevare indenne l'odierno concludente

dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza di quest'ultimo in ordine alla medesima riconvenzionale, anche previa eventuale determinazione del valore monetario delle prestazioni di fare cui [REDACTED] fosse condannato nei confronti di [REDACTED] e conseguente condanna del [REDACTED] a pagare tale somma in favore di [REDACTED]; in ogni ipotesi, al fine di sentire condannare il [REDACTED] al risarcimento in favore di [REDACTED] dei danni che dovessero derivare dall'accoglimento dell'anzidetta riconvenzionale di [REDACTED]. Con vittoria delle spese di lite nei confronti di [REDACTED] e del [REDACTED] [REDACTED] “,

per parte convenuta [REDACTED] “1) Respingere le domande formulate da parte attrice e accertare il confine tra le rispettive proprietà così come deriva dal tipo di frazionamento n. 7518/1997 che risulta allegato all'atto di divisione ai rogiti del notaio [REDACTED] 11.12.1997. 2) In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accertamento dei confini secondo quanto sostenuto da parte attrice: a) in via principale, accertare in favore delle particelle 144 e 266 di proprietà del sig. [REDACTED], l'usucapione del diritto di proprietà della porzione di terreno posta tra il punto in cui attualmente è posizionato il cancello e il confine tra le particelle 266 e 370 così come tratteggiato nella planimetria allegata dall'attore sub documento n.4; b) in via subordinata, qualora venisse rigettata la sopra descritta domanda di usucapione del diritto di proprietà, si chiede accertarsi, a beneficio delle particelle n.144 e 266 di proprietà del convenuto, l'usucapione del diritto di passo veicolare sulla medesima porzione di terreno, per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., o comunque per uso ultraventennale; 3) In accoglimento delle ulteriori domande riconvenzionali: a) condannare il sig. [REDACTED] al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà del sig. [REDACTED] - posto nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, via Bifolcheria n.14 e identificato al CU di detto Comune al foglio di mappa

n. 1, particella n.3 sub. 506 - descritti in narrativa e che risulteranno all'esito dell'espletanda istruttoria; b) condannare il sig. ██████ alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi sussistente nel proprio immobile - posto nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, via Bifolcheria n.14 e identificato al CU di detto Comune al foglio di mappa n. 1, particella n.3 sub. 502 e 503 - subito prima dell'esecuzione dei lavori di rifacimento della porzione di tetto sovrastante detto immobile, eseguiti nei mesi di luglio e agosto 2015 e subito prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del medesimo immobile, eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2015, quali risulteranno all'esito dell'istruttoria, in particolare ricostituendo sia le pendenze e la complanarità del tetto, sia il rapporto tra vuoti e pieni che sussistevano prima dell'esecuzione dei lavori di rifacimento del tetto e di ristrutturazione dell'intero immobile "; per parte terza chiamata: "Voglia il Tribunale adito, a) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa ai sensi dell'art 164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi; b) nel merito: respingere le domande tutte proposte nei confronti del ██████ in quanto infondate, non dovute e non provate ".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Dopo il fallimento del tentativo di mediazione obbligatoria promosso ex art. 5 comma 1 bis D.lgs 28/2010, con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.6.2017, ██████ conveniva in giudizio ██████ per ottenere la rimozione di un cancello asseritamente collocato da parte convenuta sul suolo di sua proprietà, previo accertamento dell'inesistenza di diritti reali o personali del convenuto ivi insistenti, nonché accertamento del confine tra le due proprietà confinanti ovvero, in caso di mancata contestazione circa l'esatta collocazione della linea di confine, l'apposizione di termini. A sostegno delle proprie domande, affermava:

- di essere proprietario di un compendio immobiliare censito al C.T. del Comune di Figline (Incisa Valdarno), nella sezione B, foglio di mappa 11, particella 370, sul quale si trova un pozzo e confinante con altro compendio immobiliare di ██████ costituito, sulla linea dividente, dalle particelle 266 e 148;

- che, nel 2013, parte convenuta installava sulla proprietà di parte attrice individuata dalla particella n. 370 - ed i cui confini andrebbero tracciati in base al frazionamento n. 22 del 1973 - un cancello, collocandolo in adiacenza del pozzo ivi presente;

- che, in data 25 maggio 2016, al cancello veniva apposto un lucchetto, sicché parte attrice si vedeva impedita nell'accesso alla porzione interclusa del proprio immobile e nell'utilizzo del pozzo, ricadente nella particella 370;

- che, pertanto, in data 23.12.2016, ██████ promuoveva giudizio possessorio, all'esito del quale ██████ consegnava al ricorrente le chiavi del lucchetto posto a chiusura dell'inferriata.

Si costituiva ritualmente in giudizio ██████, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte e spiegando, nei confronti di parte attrice, domanda riconvenzionale volta all'accertamento dell'intervenuta usucapione sulla porzione di suolo posta tra il cancello e il confine tra le particelle 266 e 370 ovvero, in subordine, volta all'accertamento dell'esistenza di una servitù di passo a beneficio delle particelle 144 e 266 acquisita per usucapione e, in ogni caso, per destinazione del padre di famiglia. Sempre in via riconvenzionale, parte convenuta chiedeva la riduzione in pristino ed il risarcimento dei danni subiti a causa di alcune opere di straordinaria manutenzione poste in essere ██████ nel 2015 sulla copertura e sulla facciata di un edificio identificato al C.T. Comune Figline, Incisa Valdarno, nella sezione B, foglio di mappa 11, particella 3 di proprietà di ██████ (particella sub 506) e ██████ (particelle sub 502 -503). A

sostegno delle proprie difese e domande, ██████████ affermava:

- che il cancello insisterebbe interamente sulla particella di sua proprietà n. 266 atteso che - per individuare l'esatto limine - occorrerebbe riferirsi non al frazionamento n. 22 del 1973 ma al frazionamento n.7518 del 1997, eseguito con tecniche di misurazione più moderne (cd. " sistema Pregeo ") e richiamato dall'atto di divisione dell' 11.12.1997, che costituisce titolo di acquisto delle proprietà dei due ██████████;

- che - al confine con la particella n. 370 - sarebbe collocato un annesso terreno agricolo di proprietà di ██████████, identificato al C.T. al foglio di mappa 11, n. 144 ed utilizzato per lo stazionamento di mezzi agricoli, al quale si accederebbe transitando per la porzione di terreno della cui titolarità si discute. Per effetto dell'uso uti dominus protrattosi per più di vent'anni, ██████████ avrebbe usucapito la proprietà della predetta porzione di terra o, quantomeno, un diritto di passo veicolare che, in ogni caso, gli spetterebbe per destinazione del buon padre di famiglia, ex 1062 c.c;

- che i lavori eseguiti sulla facciata e sul tetto da ██████████ nel 2015, in quanto insistenti su parti comuni di un unico edificio ed incidenti sull'aspetto esteriore del fabbricato e sulla sua destinazione avrebbero dovuto essere previamente autorizzati dall'altro comproprietario;

- che, nel corso dei predetti interventi, quella che originariamente era una luce che si affacciava sulla particella n. 148 sarebbe stata illegittimamente trasformata da ██████████ in veduta;

- che, in ogni caso, i predetti interventi avrebbero cagionato infiltrazioni e crepe nella porzione di fabbricato sub. 506 di proprietà esclusiva di ██████████ oltre a compromettere la staticità complessiva dell'edificio, così cagionando a parte convenuta un rilevante danno.

All'udienza del 6.12.2017, dopo aver contestato tutto quanto ex adverso dedotto e chiesto il rigetto delle domande riconvenzionali, parte attrice demandava di essere autorizzata, ex art. 269 c.p.c., a chiamare in

causa il [REDACTED], quale professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione tenutisi nel 2015, nei confronti del quale proponeva domanda volta all'accertamento della sua esclusiva responsabilità per gli eventuali danni derivanti dalla ristrutturazione del 2015 o, in subordine, domanda di manleva.

Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, [REDACTED] domanda di manleva, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e demandando di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice [REDACTED], con la quale aveva in corso polizza assicurativa per responsabilità professionale.

A sostegno delle sue difese, il terzo chiamato rilevava che:

- il tetto e le mura perimetrali non sarebbero oggetto di un unico corpo di fabbrica, bensì di quattro distinti fabbricati costruiti in adiacenza;
- l'attività di ristrutturazione di [REDACTED] non avrebbe leso il decoro dell'edificio, già oggetto di numerosi interventi che ne avrebbero profondamente modificato la fisionomia originaria;
- la trasformazione dell'apertura che si affaccia sulla particella n. 148 non ne avrebbe modificato la natura, traducendosi nell'ampliamento di un affaccio che, già ab origine, era una veduta;
- in ogni caso, difetterebbe la prova del nesso causale tra i danni lamentati da [REDACTED] e l'attività edilizia di parte attrice;

La causa istruita, documentalmente e mediante CTU, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.12.2020, con assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

1. In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che, difettando la prova della notifica nei confronti dell'assicurazione [REDACTED] da parte di [REDACTED] che, nella propria comparsa, aveva chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la

compagnia assicuratrice non può dirsi parte del presente giudizio, come del resto risulta anche dalle conclusioni del terzo chiamato ██████████ ██████████ rese in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. ove, nei confronti dell'assicurazione non viene spiegata alcuna richiesta.

2. Sempre in via del tutto preliminare, si premette che l'esito della controversia non può prescindere dal contenuto della consulenza tecnica d'ufficio resa dall'Arch. Braccianti, che si ritiene meriti condivisione.

E' noto a questo giudicante l'orientamento giurisprudenziale che, valorizzando la pubblica funzione del consulente, in uno con il suo essere un ausiliario del giudice, non richiede di esporre in maniera puntuale le ragioni per cui ha aderito alle risultanze della consulenza (v., Cass., sentenza n. 4352/2019 e Cass., sentenza n. 22056/2020). Tuttavia, in linea con la miglior dottrina, sensibile al profilo giustificativo del decidere, in quanto funzionale a rendere possibile un sindacato sul potere decisorio, si ritiene opportuno, in questa sede, fornire una motivazione particolareggiata sulle ragioni per cui si è deciso di valorizzare quanto emerso in sede di consulenza. A tal fine, si rileva che:

- a) Il consulente ha esaminato con cura i documenti prodotti dalle parti nel corso del processo, procedendo anche ad autonome ricerche per chiarire punti del narrato rimasti oscuri e svolte nel rispetto dei poteri a lui conferiti;
- b) Alla luce del materiale esaminato, il CTU ha risposto in maniera esaustiva ai quesiti formulati, nonché alle successive integrazioni richieste dalle parti;
- c) Il CTU ha, altresì, preso in considerazione le osservazioni dei consulenti di parte che, peraltro, appaiono generiche, così sostanziandosi in mere allegazioni difensive che il giudice non ha l'obbligo di analizzare in maniera analitica (Cass., sentenza n. 30364 del

2019), nonché incentrate su valutazioni circa la qualificazione giuridica dei fatti e la conformità a diritto dei comportamenti delle parti, di cui il giudicante non deve tener conto (Cass., sentenza n. 1186/2018);

d) Le conclusioni rese, oltre ad essere esenti da vizi logici, non incorrono in vizi metodologici, in quanto si fondano su un'accurata analisi del materiale posto a disposizione del CTU.

3. La prima questione da esaminare è quella che attiene all'esatta individuazione dei confini tra le proprietà di cui alle particelle catastali n. 370, di [REDACTED] e 266 e 148, di [REDACTED].

Come è noto, l'azione de qua, che trova la sua disciplina nell'art. 950 c.c., ha natura in parte reale ed in parte recuperatoria, essendo funzionale a determinare l'estensione - in prospettiva quantitativa - di due proprietà confinanti (v., Cass., sentenza 13986/2016).

Circa il riparto dell'onere probatorio, i litiganti si trovano in posizione sostanzialmente paritaria, non operando il principio "*actore non probante reus absolvitur*". Tale conclusione è logica conseguenza del fatto che l'azione in questione richiede che non sia in discussione la titolarità del diritto dominicale del quale si discute, ma solamente la consistenza (*ex multis v.*, Cass., sentenza 17644/2013).

Sempre in punto di prova, il codice vigente, dopo aver stabilito che "*ogni mezzo di prova è ammesso*", precisa che "*in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali*" (art. 950 commi 2 e 3 c.c.), così introducendo una sorta di ordine gerarchico tra mezzi di prova, che la giurisprudenza ha ulteriormente specificato.

In più occasioni, infatti, la Suprema Corte ha affermato che la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà (Cass., sentenza n. 12322/2020, Cass., sentenza n. 23720/2007), salva la possibilità di ricorrere agli altri mezzi di prova nella misura in cui essi contengano elementi utili per la

determinazione del confine e, soprattutto, per l'interpretazione del titolo, ivi comprese le mappe catastali (Cass., sentenza n. 21686/2006, Cass., sentenza n.10062/2018, nonché Cass., sentenza n. 12327/2020) .

Qualora, però, il titolo di acquisto rinvii ad un determinato frazionamento, richiamato nell'atto con valore vincolante, tale documento riveste rilievo centrale nell'identificazione del bene, in quanto integrante la volontà negoziale delle parti (Cass., sentenza n. 12327/2020).

Tale conclusione, a ben guardare, è un precipitato dei canoni generali che regolano l'interpretazione dei contratti e, in particolare, dell'art. 1363 c.c., secondo cui " *le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto* ". Pertanto, il rinvio operato dal titolo ad un determinato frazionamento, in tanto può essere valorizzato, in quanto abbia la specifica funzione di identificare la porzione di immobile che formava oggetto dell'acquisto: solo in questo, difatti, i dati catastali concorrono a definire l'oggetto dell'accordo e, quindi, sono rilevanti nell'indagine tramite cui ricostruire la " *comune intenzione delle parti* ", ex art. 1362 c.c.

Nel caso di specie, alla luce della ricostruzione operata dai consulenti di parte e dal CTU, i terreni di cui si discute facevano originariamente parte di un unico appezzamento, identificato alla mappa d'impianto dalla particella n. 46 (si veda pag. 6 CTU) e sono stati interessati da due successivi frazionamenti.

Con il primo (n. 22 del 1973) sono state create le particelle 46 a) e 149 b) che, all'epoca, identificavano i due appezzamenti: tale circostanza si ricava in maniera piana dal fatto che nel frazionamento del 1973 la linea di confine è evidenziata in rosso e riporta affianco anche le misurazioni effettuate in quella sede (v., pag. 8 e ss. della relazione del CTU, nonché pag. 2 e ss relazione ██████████, allegata all'atto di

citazione).

Con il frazionamento n. 7518/1997 la particella n. 149 b) - pur rimanendo invariata nella sua consistenza lungo la linea di confine oggetto di contesa - è stata sostituita dalla particella n. 266, mentre la particella n. 46 a) è stata sostituita dalla particella n. 267, comprendente l'attuale particella n. 370, originata da ulteriori frazionamenti. Anche in questo caso, il frazionamento del 1997 non ha modificato il limine in discussione (v., pag. 8 e ss. della relazione del CTU).

A conferma dell'irrelevanza del frazionamento del 1997 per la determinazione della linea controversa, è da valorizzare il fatto che la mappa descrittiva del frazionamento non riporta alcuna linea rossa in evidenza, come è stato chiarito dalla consulenza tecnica di ufficio che, infatti, conclude: " *per il confine tra la particella n. 370 di proprietà di [REDACTED] e le particelle n. 146 e 266 di proprietà di [REDACTED] è confermato quanto indicato nel frazionamento del 1973* " (v., relazione peritale, pag. 28).

Oltre a ciò, merita evidenziare che - pacificamente - il titolo di acquisto dei due terreni è rappresentato dall'atto di divisione dell'1.12.1997, redatto dal notaio Anna Montano (v., all. 1 all'atto di citazione).

Tale atto richiama espressamente il frazionamento n. 7518/1997 (v., pag. 3 atto di divisione: " *i sottoscritti sono venuti nella determinazione di procedere allo scioglimento in via amichevole della predetta comunione e all'uopo hanno formato due lotti da assegnarsi reciprocamente in proprietà esclusiva e a tal fine è stato redatto tipo di frazionamento ... prot. 7518/1997* ").

Al tempo stesso, però, il medesimo documento rinvia anche al pregresso frazionamento del 1973 utilizzato per identificare - per quanto qui di interesse - le originarie particelle n. 149 e 46 (v., pag. 2 atto di divisione).

Posto, quindi, che entrambi i frazionamenti sono richiamati dal titolo e

che solo il primo incide sulla linea di confine di cui si discute, nell'attribuire alle lottizzazioni funzione integrativa del contenuto dell'atto, è evidente che entrambe concorrono a definire reciprocamente le caratteristiche del diritto di proprietà delle parti, limitatamente alle porzioni che ciascuna delle due ha modificato.

In altri termini, il contenuto del primo frazionamento rileva rispetto alle modifiche che da esso sono scaturite mentre, invece, il secondo intervento deve essere preso in considerazione in relazione alle ulteriori frammentazioni che da esso derivano.

Perciò, per le linee liminari rimaste invariate all'esito del frazionamento del 1997, continua a valere la prima delle due modifiche.

A sostegno di tale conclusione concorrono diversi elementi:

- a) il CTU ha accertato che dall'analisi del libretto allegato al secondo frazionamento non emergono modifiche alle misure che identificano la linea di confine da accertare giudizialmente (v., relazione CTU pagg 18 e 19): sul punto, i consulenti tecnici di parte non hanno saputo offrire elementi su cui fondare una diversa prospettazione, limitandosi a contestare in maniera generica l'autenticità del primo frazionamento (circostanza contraddetta dalla documentazione versata in atti: si veda all. 2 alla consulenza tecnica d'ufficio) e facendo riferimento a due diversi metodi di misurazione;
- b) il secondo frazionamento presuppone e si fonda sulle risultanze del primo, come si evince dalla richiesta dell'Arch. █████ del 26.10.93, allegata al frazionamento del 1997 (v., ancora, relazione del CTU, pag. 20).
- c) Nell'atto di divisione si specifica che " *i Sig.ri █████ █████ costituiscono servitù di attingimento di acqua gravante sul pozzo ricadente nella particella n. 267 [attuale particella 370] a favore degli immobili individuati al foglio di mappa 11 particelle 144,265, particella 3*

sub. 1 e sub 500, di proprietà di [REDACTED], che accettano... " (pag. 8 atto di divisione redatto dal Notaio [REDACTED], all. 1 all'atto di citazione): tale passaggio chiarisce che il pozzo posto sul confine litigioso e la porta di accesso alla struttura si trovano interamente nella proprietà di [REDACTED] in quanto, altrimenti, verrebbero meno i presupposti necessari per la costituzione della menzionata servitù di attingimento.

Pertanto, in punto di determinazione del confine tra la particella n. 266, di proprietà di [REDACTED], e 370, di [REDACTED], si ritiene che debba farsi riferimento alle misure risultanti dal frazionamento n. 22/1973, per cui il limite è collocato a 20,10 m dallo spigolo nord-est della p.lla 3, lungo la parete del fabbricato, e a 5,20 m dallo spigolo nord della p.lla ex 65 ora 370, lungo la parete nord - ovest del fabbricato. Le misure in questione riportano un incremento di 10 cm rispetto all'originaria misurazione derivante dalla predisposizione del "cappotto" dell'edificio (v., relazione CTU p. 24).

Il che conduce a ritenere che il cancello installato da [REDACTED] attualmente insiste sulla proprietà di [REDACTED].

Le medesime considerazioni valgono per la determinazione giudiziale del confine tra le particelle n. 148 e 370 richiesta dalle parti, atteso che il titolo di acquisto è il medesimo e che anche il predetto limine non è stato inciso dal frazionamento n. 7518 del 1997.

Quindi, in base alle misure risultanti dal frazionamento n. 22 del 1973, il limine si trova a 19,60 m dallo spigolo nord - ovest della p.lla 3, lungo la parete del fabbricato, e 25.50 m dallo spigolo di confine nord - ovest lato strada della p.lla 370 (v., relazione CTU, p. 26)

4. Parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o, in subordine, l'usucapione di una servitù di passo veicolare della porzione di terreno posta tra il punto in cui è attualmente posizionato il cancello ed il

confine tra le particelle 266 e 370, servitù che comunque sarebbe sorta in favore del fondo di cui alla particella 266 per destinazione del buon padre di famiglia.

Come è noto l'usucapione presuppone - da parte di chi la invoca - il possesso continuato ed ininterrotto di un bene per un determinato lasso di tempo che, nel caso di specie, si assesta sui 20 anni (art. 1159 c.c.).

Per quanto qui di interesse, le possibili cause di interruzione del possesso possono essere naturali o civili: da tale ultimo punto di vista, rilevano eventuali domande giudiziali proposte contro il possessore e volte a privarlo del c.d. corpus (v., ex multis, Cass., sentenza n. 15927/2016, nonché Cass., sentenza n. 30079/2019): ciò consente di escludere che, nel caso di specie sia maturata l'usucapione dell'appezzamento di terreno sul quale insiste il cancello.

In assenza di ulteriori specificazioni di parte convenuta, sulla quale grava l'onere di provare l'esistenza della relazione di fatto con la cosa necessaria ad usucapire, nonché il dies a quo del termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c. (in questo senso, v., Cass., sentenza n. 18215/2013), occorre prendere in considerazione la data dell'atto di divisione dell'1.12.1997. Ciò, in quanto è da tale momento che è stata acquisita la particella n. 144 e che identifica il fabbricato ove venivano riposti i mezzi agricoli il cui transito sul terreno oggetto di contesa costituirebbe esercizio di un potere corrispondente al cd. animus possidendi.

Posto, però, che il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 25.6.2017 e che l'azione di regolamento di confini è volta al recupero della piena disponibilità materiale del bene, il termine ventennale richiesto dall'art. 1158 c.c. non può dirsi maturato.

5. Il rigetto della domanda di intervenuta usucapione del diritto di proprietà impone di pronunciarsi anche sulla richiesta proposta in via

subordinata sull'usucapione di una servitù di passo veicolare che, secondo le prospettazioni di parte convenuta, sarebbe comunque sorta ex art. 1062 c.c. A tale proposito, merita evidenziare che, ai sensi dell'art. 1061 c.c. " *le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio* ". Il requisito dell'apparenza è volto ad evitare che possano assurgere a servitù le facoltà esercitate clandestinamente o per mera tolleranza; esso si deve all'esistenza di manufatti stabili che costituiscano un indice non equivoco del peso imposto al fondo servente, essendo destinati esclusivamente all'esercizio della servitù e non ad altri fini (v., Cass., sentenza n. 24856/2014, sentenza n. 21087/2006, 10861/2015, nonché Cass., sentenza n. 11834/2021). A sostegno della domanda, parte convenuta si è limitata a dedurre che il continuo passaggio di mezzi agricoli avrebbe lasciato impresse sul terreno alcune tracce che condurrebbero alla rimessa identificata con il numero di particella n. 144. E', però, evidente che l'inesistenza di opere o manufatti permanenti porta ad escludere l'usucapione di un diritto di passo, ovvero la costituzione dello stesso per destinazione del buon padre di famiglia. Dalle tracce descritte, infatti, si può unicamente evincere l'abitudine di [REDACTED] e dei suoi danti causa di transitare per quel punto per raggiungere la rimessa agricola - che, peraltro, non è fondo intercluso - senza che emerga chiaramente il nesso tra tale passo e l'esercizio di un diritto di servitù. Stante la precarietà delle tracce, infatti, tale transito potrebbe pure correlarsi ad un mero atteggiamento di tolleranza da parte di [REDACTED], anche in ragione del vincolo di parentela che lega le parti e che la giurisprudenza di legittimità è costante nel valorizzare (v., Cass., sentenza n. 16371/2015, Cass., sentenza n. 9661/2006), con l'ovvia conseguenza che, nel caso di specie, difetta l'univocità che deve connaturare all'apparenza. Infine, il

diritto di servitù presuppone l'esistenza di un peso che grava direttamente sul fondo servente e che va a vantaggio del fondo dominante, ex artt 1027 e 1028 c.c.: proprio nella connessione tra peso e bene immobile risiede la differenza tra diritti reali e personali di godimento. Anche da questo punto di vista, le prospettazioni di parte convenuta appaiono carenti, non emergendo dagli atti quella precipua funzionalità tra il bene "avvantaggiato" e l'imposizione richiesta per la costituzione di una servitù.

6. Rispetto alle ulteriori domande di risarcimento dei danni e rimessione in pristino proposte da parte convenuta, in via preliminare si rileva l'infondatezza delle censure circa la tardività delle deduzioni in merito alla " *diminuzione della sicurezza nei confronti delle azioni sismiche* ". Infatti, fin dalla propria comparsa di costituzione e risposta il convenuto ha lamentato " *il logico timore che il peso maggiore del tetto, l'aumento dei vuoti sulle mura portanti perimetrali e lo sbancamento della terra possa aver compromesso gravemente la statica dell'edificio* " (v., pag. 13 comparsa di costituzione e risposta), facendo confluire tale profilo nella definizione del thema decidendum prima del maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n. c.p.c.

Ciò posto, sempre in via preliminare, si ritiene necessario soffermarsi sull'esistenza o meno di un regime di comproprietà sulla facciata e sul tetto del fabbricato identificato al C.T. dalla particella n. 3 per poi, in caso di risposta positiva, accertare se gli interventi realizzati da ██████████ nel 2015 integrino o meno una violazione degli artt. 1117 quater c.c., 1102 c.c. e 1120 c.c.

Dagli atti prodotti in giudizio si evince che il fabbricato di cui alla particella n. 3 è un immobile a destinazione agricola denominato " *podere Casanova* ", originariamente appartenente ad un unico proprietario e, successivamente, frazionato in più unità immobiliari, di cui le tre site nel corpo centrale del fabbricato sono di proprietà di Salvini

(particella n. 3 sub. 506) e [REDACTED] (particella n. 3 sub. 502 e 503).

Pertanto viene astrattamente in rilievo la disciplina del condominio quale situazione che nasce ipso iure et facto quando in un medesimo edificio sussistono sia unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condòmini, sia parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime. La disposizione cui far riferimento è l'art. 1117 bis c.c., secondo cui " *le disposizioni del presenta capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in etri più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comun*".

Ciò sta a significare che il condominio e la regolamentazione giuridica che ne consegue presuppongono e si fondano sul nesso di necessità o funzionalità tra diverse porzioni di un edificio che si esplica, in punto di diritto, sulla contitolarità dei beni "strumentali" all'esercizio del proprio esclusivo diritto dominicale.

L'art. 1117 c.c. introduce una presunzione relativa di contitolarità di determinati beni (v., in merito, Cass., sentenza n. 20693/2018) tra i quali rientrano " *tutte le parti necessarie all'uso comune* " e, per quanto qui di interesse, i muri maestri ed i tetti.

E' evidente che la tenuta della presunzione ex art. 1117 c.c. va ricostruita muovendo dall'incipit della disposizione che, nel richiamare il concetto di " *necessita all'uso comune* ", di fatto consente di inglobare nel meccanismo presuntivo tutto ciò - e solo ciò - che ha un'attitudine oggettiva al godimento collettivo in relazione alle cose in proprietà esclusiva, secondo una valutazione rimessa al giudicante che può estendere o comprimere l'elencazione, ritenuta non tassativa (Cass., sentenza n. 20712/2017, nonché Cass., sentenza n. 5657/2015).

Nell'operare questo giudizio, occorre valorizzare, in primo luogo, la struttura e la conformazione del bene, quali indicatori del nesso di strumentalità richiesto dalla norma: con la precisazione che, più il

collegamento è stringente (come ad esempio avviene nel caso di materiale incorporazione tra le due res) più la presunzione sarà difficile da superare.

Inoltre, rilevano il titolo di acquisto (art. 1117 c.c.), la destinazione particolare della res, addirittura passibile di vincere l'attribuzione legale alla stregua del titolo contrario (v., Cass., sentenza n. 10073/2018, Cass., sentenza n. 12980/2016) e, infine, il comportamento delle parti coinvolte, qualora esso sia idoneo a determinare la sottrazione del bene dal regime di condominialità (Cass., sentenza n. 19478/2007).

Calando i suddetti principi nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e delle osservazioni contenute nella CTU, emerge che:

a) Il titolo da prendere in considerazione è l'atto di divisione del 1923 rogito [REDACTED] (all. 4 alla relazione del CTU). Al momento della divisione le parti non hanno definito espressamente il regime proprietario delle singole componenti dell'edificio: occorre, però, tener presente che, rispetto ad altri fabbricati, diversi da quello in questione, quali " la tinaia " e lo " strettoio ", è stato espressamente pattuito un regime di contitolarità (si veda parte quarta e quinta dell'atto di divisione all. 4 alla relazione del CTU), riconoscendosi la piena strumentalità delle predette res alle proprietà esclusive oggetto di divisione.

Dunque, le mura perimetrali e la copertura si presume siano destinate all'uso comune, secondo quanto previsto dall'art. 1117 c.c.

b) Trattandosi di presunzione semplice, occorre poi verificare se la parte che propende per la titolarità esclusiva delle parti ha dimostrato l'assenza della vocazione collettiva che costituisce presupposto della comproprietà.

Nell'indagare la conformazione e la struttura del bene, per comprendere se la copertura e le pareti siano ontologicamente res comuni, in quanto essenziali ad entrambe le proprietà esclusive, i consulenti concordano nel distinguere tra " unità strutturale " ed " unità architettonica "

dell'edificio.

Questo giudice condivide la prospettazione dell'Arch. ██████ che, dopo aver operato un confronto tra le misurazioni contenute in una planimetria del 1834 e la situazione attuale, ha concluso: " *le unità abitative oggetto di causa ritengo possano essere considerate un unico complesso immobiliare, composto però da due principali corpi distinti* ", con l'ulteriore precisazione che difetterebbero " *accessi in comune, androni di ingresso ed impianti comuni* " (pag. 30 rel. CTU). In linea con tale assunto si pongono anche le consulenze tecniche rese dal Dott. ██████ e dal ██████, secondo cui i fabbricati sarebbero stati costruiti in adiacenza, come si desumerebbe dalla conformazione dei travetti del tetto e dal fatto che tutti gli edifici hanno autonoma copertura e autonomo impianto di smaltimento delle acque reflue. E ' appena il caso di rilevare che il ██████ sul punto, ha offerto contestazioni del tutto generiche.

Dal secondo punto di vista, invece, l'Arch. ██████ ha riconosciuto l'unicità strutturale dell'edificio, cui consegue che " *il comportamento strutturale dell'intero complesso è influenzabile da modifiche effettuate su di una porzione dello stesso* " (v., pag. 30 rei. CTU). A tale ultimo riguardo, però, preme sottolineare che detta valutazione si riferisce non solo alle porzioni in proprietà delle parti, ma anche alla parte di ██████, pacificamente estranea al supposto regime di contitolarità.

Questo giudice ritiene che la menzionata distinzione sia rilevante nella ricostruzione del regime proprietario che interessa le pareti e la copertura della casa colonica, in quanto le diverse origini degli edifici e - soprattutto - l'assenza di opere comuni sulle porzioni di fabbricato di cui si discute concorrono ad escludere l'esistenza di un vincolo funzionale tanto marcato da essere incompatibile con la proprietà esclusiva di detti beni e, pertanto, determinano un superamento della presunzione ex art. 1117 c.c.

Questa conclusione non trova smentita nell'accertata unità strutturale dell'edificio, che è concetto diverso che rileva, non per statuire circa la contitolarità o meno dei predetti beni, quanto piuttosto per verificare se è astrattamente configurabile un nesso eziologico tra i lavori eseguiti da [REDACTED] e i danni lamentati da parte convenuta nelle proprie unità, a prescindere dall'esistenza di eventuali limiti al diritto di godere e disporre di pareti e copertura.

c) Quanto, infine, al comportamento delle parti, non è privo di rilievo il fatto che gli interventi edilizi di [REDACTED] abbiano fatto seguito ad altre modifiche che hanno interessato la facciata dell'edificio ed alle quali ciascun proprietario ha provveduto in totale autonomia.

In conclusione, visti l'assenza del nesso funzionale tra il tetto, le pareti e tutte le unità immobiliari dell'edificio, nonché il comportamento delle parti che, nel corso degli anni, hanno apportato autonome modifiche sia alla facciata che alla copertura, si ritiene che su entrambi i beni - limitatamente alle porzioni connesse alle singole unità immobiliari - ciascuno dei [REDACTED] eserciti in via esclusiva un autonomo diritto di proprietà.

Da ciò ne consegue che non sussistono limiti ai poteri di godimento e disposizione derivanti dalla contitolarità, con la conseguenza che le domande di risarcimento dei danni e rimessione in pristino dei luoghi ancorate al mutamento di destinazione ed alla lesione del decoro, dell'armonia architettonica ed alla staticità dell'edificio proposte da ██████ debbono essere rigettate.

7. Parte convenuta ha, altresì, chiesto i danni derivanti dagli interventi posti in essere nel 2015 da ██████ in quanto, a prescindere dalla contitolarità o meno delle mura dell'edificio e della copertura, le ristrutturazioni avrebbero cagionato infiltrazioni e crepe nella porzione di fabbricato sub. 506 e, in generale, avrebbero compromesso la staticità complessiva dell'edificio.

Viene, quindi, astrattamente in rilievo una responsabilità di natura extracontrattuale di ██████ nei confronti di ██████, ex art. 2043 c.c. .

Dalla qualificazione della fattispecie in termini di illecito aquiliano ne deriva che il danneggiante che invoca una lesione del proprio diritto dominicale è tenuto a dimostrare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto, ivi compresi il pregiudizio patito, il dolo o la colpa del danneggiante, che costituiscono criterio di imputazione soggettivo dell'illecito e, infine, l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta ed evento lesivo, ex art. 2697 c.c.

Peraltro, nel processo civile trova applicazione la regola " del più probabile che non " (Cass., sentenza n. 3893/2016, Cass., sentenza n. 3428/2016, Cass., sentenza n. 21255/2013, Cass., sentenza n. 16581/2019), con la precisazione che il giudicante non deve limitarsi ad un esame isolato dei singoli elementi presuntivi od indiziari, dovendo piuttosto considerare il quadro probatorio generale (Cass., sentenza 9504/1987, nonché Cass., sentenza n. 16581/2019).

Inoltre, dato che il risarcimento del danno ha natura prevalentemente compensativa, spetta sempre al danneggiato fornire la prova di aver subito un pregiudizio patrimoniale eziologicamente connesso, nonché provvedere alla sua quantificazione.

Nel caso di specie, i danni lamentati da P. [REDACTED] constano nella presenza di infiltrazioni sulle pareti dell'unità immobiliare corrispondente alla particella n. 3, sub. 506, nonché nella diminuzione della staticità e, quindi, della sicurezza dell'intero edificio.

Dal primo punto di vista, parte convenuta ricollega il danno ai lavori di rifacimento della copertura ed installazione del materiale isolante eseguiti sul tetto sovrastante le unità immobiliari di [REDACTED] (v., relazione [REDACTED], allegata alla prima memoria ex art 183 comma 6 c.p.c di parte attrice, nonché pag. 36 c ss CTU Arch. [REDACTED]).

Dal secondo punto di vista, invece, [REDACTED] deduce che il diverso carico del tetto e il mutamento del rapporto tra vuoti e pieni della facciata (per una descrizione dei lavori, v., relazione CTU pag. 38 e ss.) avrebbero negativamente inciso sulla stabilità e staticità dell'edificio, diminuendo la sicurezza rispetto alle azioni sismiche del fabbricato (v., relazioni [REDACTED], allegate alla memoria 183 comma 6 nn. 2 c.p.c. di [REDACTED]).

In entrambi i casi, da una valutazione complessiva della documentazione prodotta in giudizio ed analizzata dall'Arch. [REDACTED] emerge chiaramente che [REDACTED] non è stato in grado di dimostrare - alla stregua del canone del "più probabile che non" - l'esistenza di un nesso eziologico tra la condotta di [REDACTED] e i danni dedotti.

In particolare:

a) Manca la prova che le infiltrazioni segnalate dal convenuto siano derivate dalle

opere di manutenzione di [REDACTED]. Dirimente è che parte convenuta deduca l'esistenza di una connessione tra le lesioni in parola ed il rialzamento della falda di copertura, che avrebbe inciso sulle linee di compluvio e displuvio rendendo inadeguati gli originari punti di raccolta delle acque meteoriche (v., p. 10 e ss. relazione [REDACTED]. Quadri, all. 1 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) senza che, tuttavia, tale circostanza sia stata confermata dagli accertamenti peritali ove " dopo l'importante evento meteorico del 2.10.2019 non si sono verificati problemi di stillicidio " (v., relazione CTU [REDACTED] pag. 35);

b) Difetta, altresì, la prova di un effettivo pregiudizio alla staticità dell'edificio direttamente derivante dalla condotta di parte attrice in quanto, oltre a mancare segni evidenti di " sofferenza strutturale riconducibile a deficit prestazionali di natura statica dell'edificio " che si sarebbero dovuti manifestare dopo gli interventi del 2015, non è possibile ricondurre eziologicamente le fessurazioni individuate in sede di sopralluogo (unico segno tangibile del supposto danno) alle modifiche del 2015, in ragione della loro consistenza, posizione e del loro aggiungersi a ristrutturazioni pregresse (v., relazione CTU Arch. [REDACTED], pag. 40 e ss.).

c) In ogni caso, parte convenuta non ha in alcun modo dimostrato il concreto pregiudizio economico lamentato difettando, la quantificazione del danno subito.

Anche la domanda proposta da [REDACTED] ed avente ad oggetto il risarcimento danni subito alla sua proprietà ex art. 2043 c.c. deve, pertanto, essere rigettata.

8. Parte convenuta chiede, infine, di accertare la trasformazione dell'apertura che affaccia direttamente sulla particella n. 148 da luce in veduta, in violazione degli artt. 901 e 902 c.c.

Anche in questo caso, la domanda formulata in comparsa di costituzione e risposta non può essere accolta.

Se, infatti, è vero che la veduta si connota per il consentire l'affaccio sul fondo del

vicino (art. 900 c.c.), considerando il tipo di grata apposta, le dimensioni e la posizione dell'apertura in esame (per le quali v., relazione CTU ██████████, pag. 39 e ss.) è evidente che essa debba considerarsi, fin dall'origine, come "veduta", offrendo una "visione frontale sul fondo del vicino senza necessità di volgete il capo" (v., Cass., sentenza n. 8010/2018, nonché Cass., sentenza nn. 220/2011).

9. Il rigetto delle riconvenzionali di risarcimento del danno e rimessione in pristino proposte da ██████████ nei confronti di ██████████ determina, in automatico, il rigetto della domanda proposta da ██████████ nei confronti del terzo chiamato ██████████, quale responsabile dei lavori di ristrutturazione occorsi nel 2015 nelle unità identificate dalla particella n. 3 sub. 502 e 503, atteso che la fonte di responsabilità professionale oggetto della domanda si connette alle ristrutturazioni che hanno interessato l'edificio nel 2015.

10. Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato con D.M. 37/2018, avuto quindi riguardo "alle caratteristiche, all'urgenza e al pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà e al valore dell'affare" nonché alla "complessità delle questioni giuridiche trattate" (art. 4 D.M. - 55/2014).

La presente controversia ha valore in determinabile: pertanto, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, essa deve essere considerata di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00. Nel caso di specie, tenendo conto dell'oggetto e della complessità della controversia, si ritiene congruo assumere a scaglione di riferimento quello ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, per poi liquidare un compenso parametrato ai valori medi e, quindi, pari ad euro 7.254 per l'attività difensiva svolta in confronto di ciascuna par te.

Atteso che le spese di lite seguono la soccombenza, ex artt. 91 e ss. c.p.c., sono poste a carico di parte convenuta ██████████ spese di lite sostenute da parte attrice

██████████, e pari ad euro 7.754, oltre spese generali, IVA e CP A, come per legge.

In ragione del principio della causazione (cass., sentenza n. 31889/2019), sono pure poste a carico di parte convenuta ██████████ le spese di lite del terzo chiamato in causa ██████████, liquidate in euro 7.254, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.

Infine, sono poste in via definitiva interamente a carico di ██████████ le spese relative alla C.T.U. disposta nel corso del giudizio e liquidate con separato decreto del 18.6.2020 in misura pari ad euro 11.140, oltre accessori di legge, con condanna di ██████████ a rilevare indenne le altre parti processuali di quanto eventualmente sborsato a tale titolo.

Per quanto riguarda, invece, le spese relative alle consulenze tecniche di parte, si rileva che solamente la difesa di ██████████ ha prodotto in giudizio documentazione relativa ai compensi dei CTP ██████████ e Arch. ██████████ (all. comparsa conclusionale ██████████), per un ammontare complessivo pari ad euro 2.074,08, di cui 1.050 per la consulenza dell'Arch. ██████████ e 1.024,80 per la consulenza del ██████████.

Visti il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), in ragione del quale la liquidazione delle spese del consulente tecnico presuppone una specifica domanda che si fonda su di una puntuale allegazione, i compensi dell'Arch ██████████ e del ██████████ sono gli unici compensi richiesti e documentati e che, pertanto, possono essere conteggiati nell'ambito delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenuta ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:

- ACCERTA e DICHIARA che il confine tra la particella n. 266, di proprietà di [REDACTED], e 370, di proprietà di [REDACTED], si colloca a 20,10 m dallo spigolo nord -est della p.lla 3, lungo la parete del fabbricato, e a 5,20 m dallo spigolo nord della p.lla ex 65, ora 370, lungo la parete nord - ovest del fabbricato, come meglio specificato in parte motiva;
- CONDANNA [REDACTED] alla rimozione a sue spese del cancello che insiste sul terreno di [REDACTED] come meglio identificato in parte motiva, nonché al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c. di euro 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a far data dalla sua comunicazione;
- ACCERTA che il confine tra le particelle n. 148 e 370 si trova a 19,60 m dallo spigolo nord -ovest della p.lla 3, lungo la parete del fabbricato, e 25.50 m dallo spigolo di confine nord -ovest lato strada della p.lla 370, come meglio specificato in parte motiva;
- RIGETTA le domande riconvenzionali di risarcimento del danno e rimessione in pristino proposte da [REDACTED] ;
- CONDANNA parte convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore di parte attrice [REDACTED], delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 545,00 per esborsi, euro 7.754,00 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, come per legge, ed euro 2074,08 per le spese di lite sostenute a titolo di consulenza tecnica di parte;
- CONDANNA parte convenuta [REDACTED] al pagamento, in favore del terzo chiamato in causa [REDACTED], delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.754,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- PONE definitivamente a carico di parte convenuta [REDACTED] le spese di CTU, liquidate con separato decreto del 18.06.2020 e pari ad euro 11.140,00, oltre 4%

ed IVA;

- CONDANNA [REDACTED] a rilevare indenne le altre parti processuali di quanto eventualmente sborsato a titolo di spese di CTU.

Così deciso in Firenze,

22.6.2020

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]

Provvedimento redatto con la collaborazione della G.O.T., Dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED]

Sentenza n. 1754/2021 pubbl. il 25/06/2021

RG n. 9841/2017

Repert. n. 3762/2021 del 25/06/2021